



RATIO

Agenti e Intermediari

Periodico per la gestione fiscale e amministrativa dei rapporti di intermediazione commerciale

Direttore responsabile
ANSELMO CASTELLI

Vice direttore
Stefano Zanon

Coordinatore scientifico
Paolo Bisi

Coordinatore di redazione
Alessandro Pratesi

Consiglio di redazione
Giuliana Beschi, Laurenzia Binda,
Paolo Bisi, Elena Fracassi,
Carlo Quiri, Luca Reina

Comitato di esperti
G. Alibrandi, G. Allegretti, O. Araldi,
S. Baruzzi, F. Boni, A. Bongi,
A. Bortoletto, E. Bozza, B. Bravi,
M. Brisciani, P. Clementi,
G.M. Colombo, C. Corghi,
L. Dall'Oca, C. De Stefanis,
S. Dimitri, A. Di Vita, B. Garbelli,
A. Guerra, M.R. Gheido, P. Lacchini,
P. Meneghetti, M. Nicola,
M. Nocivelli, A. Pescari, M. Piscetta,
C. Pollet, R.A. Rizzi,
A. Scaini, S. Setti, L. Simonelli,
L. Sorgato, M. Taurino,
E. Valcarenghi, L. Vannoni,
F. Vollono, F. Zuech

Hanno collaborato a questo numero
P. Bisi, L. Durante, P. Piazzola (Usarci
Mantova), L. Reina, A. Romano,
A. Sica, E. Tugnoli

Collaborazioni
Unione Sindacati Agenti e
Rappresentanti Commercio Italiani
(USARCI)

Stampa
Il periodico è disponibile ON LINE
sul sito: WWW.RATIO.IT

Editore
Centro Studi Castelli S.r.l.
Via Bonfiglio, n. 33 - C.P. 25
46042 Castel Goffredo (MN)
Tel. 0376/775130
P. IVA e C.F. 01392340202
lunedì-venerdì
ore 9:00/13:00 - 14:30/18:30
Sito Web: WWW.RATIO.IT
servizioclienti@gruppcastelli.com

Iscrizione al Registro Operatori
della Comunicazione n. 3575
Autorizzazione del Tribunale
di Mantova n. 6/2008
Periodico mensile on line

Chiuso il 9.05.2025

Sommario 5/2025

Opinione - L'importante è lanciare **3**

Imposte e tasse

Imposte dirette - Principali novità modello Redditi PF 2025 **4**
- Provvigioni ad agenti non residenti **6**
- Detrazione spese di intermediazione immobiliare **10**

Accertamento - Atti tributari al domicilio digitale **12**

Contenzioso  - Richiesta di autotutela e adozione del provvedimento **16**

Contrattualistica

Elementi contrattuali  - Particolarità del contratto di procacciamento d'affari **20**

Clausole e modelli - Anticipi provvigionali: obbligo di restituzione o diritto alla ritenzione **28**

Contabilità e bilancio

Scritture contabili - Contabilizzazione costituzione della società **32**

Varie

Commerciali e vendite - Creare e gestire la rete commerciale **34**

Rubriche

Giurisprudenza - Rassegna giurisprudenziale **38**

ANTICIPI PROVVISORIALI

NATURA DELL'EROGAZIONE

- È frequente il caso in cui la mandante, per concedere maggiore liquidità all'agente, corrisponda somme periodiche a titolo di "anticipo provvisoriale" o "anticipazioni provvisorie".
- Si tratta spesso di somme forfettarie pagate a cadenza mensile, a rigore da conguagliarsi poi con le provvisorie effettivamente maturate.

ACCORDO SCRITTO

- **Presenza**
 - Se il rapporto è ben regolato, a fronte del riconoscimento di queste anticipazioni viene firmato uno specifico accordo tra la mandante e l'agente, all'interno del quale vengono precisati:
 - .. l'importo,
 - .. la tempistica dei pagamenti,
 - .. la cadenza e l'effettiva debenza dei conguagli.
- **Assenza**
 - Capita, a volte, che la pattuizione sia solo verbale e che sulla base di queste intese l'agente proceda direttamente a emettere fattura con la dicitura "anticipo provvisoriale".

ANTICIPI SUPERIORI ALLE PROVVISORIE

- **Evento**
 - Non è infrequente l'ipotesi che per tutta la durata del rapporto l'anticipo provvisoriale ecceda le provvisorie effettivamente maturate senza tuttavia che la mandante proceda a effettuare alcun recupero e conguaglio.
 - Alla fine del contratto di agenzia, però, specie nel caso in cui sia la mandante a interromperlo di propria iniziativa e quindi debba pagare anche le indennità di fine rapporto, si pone la questione.
 - La mandante infatti potrebbe non essere interessata a fare una causa per recuperare gli anticipi non conguagliati, ma sicuramente è interessata a non pagare indennità o residui provvisorie che quindi vorrebbe compensare.
- **Recupero**
 - Ci si è chiesti se la mandante possa, in assenza di contratto per iscritto, portare in compensazione il debito dell'agente con le provvisorie maturate (e magari riservarsi il maggior credito).
 - Oppure se, in mancanza di espressa pattuizione sul conguaglio, gli anticipi si "trasformino" per l'agente in "minimi garantiti" non recuperabili.

<p>App. Brescia, sent. n. 45/2021</p>	<ul style="list-style-type: none"> • I Giudici hanno statuito che "trattandosi di anticipi di future provvisorie, è logico e naturale, senza necessità di alcuna espressa previsione, che essi siano conguagliabili con le provvisorie in concreto maturate. Un'espressa previsione sarebbe necessaria solo a contrario, ossia per dichiarare che gli anticipi costituiscono in realtà un compenso minimo garantito non soggetto a conguaglio". • Detto diversamente: "la conguagliabilità è la regola insita nella natura degli anticipi e non abbisogna di espressa previsione; la non conguagliabilità degli anticipi è l'eccezione e necessita di espressa previsione".
--	---
- **Invio estratti periodici**
 - Ai fini della quantificazione degli anticipi da recuperare, passaggio determinante è quello dell'invio periodico da parte della mandante dei prospetti contenenti le provvisorie anticipate e quelle effettivamente maturate, così che l'agente abbia contezza dell'andamento tra anticipi e provvisorie.

PROVVIGIONI MATURE INFERIORI AGLI ANTICIPI

GESTIONE CONTRIBUTIVA DITTA MANDANTE

• **Problema**

- Gli anticipi provvigionali non conguagliati superiori alle provvigioni effettivamente maturate non costituiscono un “acconto” delle provvigioni, quanto più un “prestito” che l’agente deve poi restituire e dunque “stonano” con l’assoggettamento a contribuzione.
- Tenuto conto che l’Enasarco viene calcolato di volta in volta sulle anticipazioni, l’azienda si ritroverà alla fine del trimestre ad aver trattenuto all’agente un importo superiore a quello che gli avrebbe trattenuto se avesse calcolato l’Enasarco solo sulle provvigioni effettivamente maturate.

• **Restituzione acconto**

- È vero che l’Enasarco richiede il contributo su tutte le somme pagate all’agente, e quindi potenzialmente anche sugli acconti. Ma allo stesso tempo se l’acconto viene meno e con esso il relativo contributo, l’azienda ha poi comunque diritto di ottenerne, normalmente, la restituzione dell’indebito.
- Se anticipo e maturazione della provvigione intervengono all’interno del trimestre si può procedere a versare direttamente il contributo effettivamente dovuto senza dover poi formulare richieste poi di rimborso all’agente.

• **Onere della prova**

Cass.,
Sez. Civ.,
5.08.2022,
n. 28878

- “Nel rapporto di agenzia, ove il preponente agisca per la restituzione delle somme versate in anticipo a titolo di acconto su compensi poi non maturati, grava su questi, e non sull’agente, l’onere di provare la sussistenza dei fatti che hanno reso la somma versata priva di giustificazione causale, ossia la mancata conclusione degli affari, atteso che la provvigione è dovuta in caso di conclusione dell’affare per effetto dell’attività dell’agente”.

POSSIBILE SOLUZIONE

• **Procedura**

- Il suggerimento per le ditte mandanti che avanza la stampa specializzata (A. Tassinari, *Acconto provvigioni Agenti: Come gestire i conguagli*, contrattodiagenziaperleader.it) è di quello non conteggiare l’Enasarco sulle fatture pagate all’agente a titolo di anticipazione, ma con l’avvertenza di procedere poi come segue:
 - .. alla fine del trimestre si procede con il conteggio delle provvigioni effettivamente maturate per verificare eventuali conguagli
 - .. se il conguaglio è negativo a carico dell’agente, l’agente dovrà anzitutto emettere nota di credito per stornare le fatture di acconto ricevute
 - .. l’agente dovrà quindi poi emettere una fattura che riporti l’importo delle provvigioni effettivamente maturate. Se non avesse maturato nulla, non dovrà emettere alcuna fattura, ma solo, quindi, le note di credito.

• **Effetti**

- L’Enasarco potrà essere calcolato direttamente sulla fattura che riporta l’ammontare delle provvigioni effettivamente maturate (o non calcolato affatto se non vi è alcuna fattura per provvigioni maturate).
- L’azienda sarà in possesso di un riconoscimento di debito da parte dell’agente, costituito dalla differenza tra le note di credito emesse dall’agente stesso e la fattura delle provvigioni.
- L’Enasarco, specie se l’agente non ha maturato nessuna provvigione, è meno invogliato a richiedere il contributo sulle anticipazioni perché verifica che l’agente, con l’emissione della nota di credito, ha dichiarato di non averne diritto.

RESTITUZIONE O RITENZIONE DEGLI ANTICIPI

CESSAZIONE
DEL RAPPORTO

- Accade spesso che, in occasione della cessazione del rapporto, insorga controversia per la restituzione degli acconti pagati dalla mandante in eccesso su quanto effettivamente maturato.
- In casi normali la casa mandante ha diritto di ripetere dall'agente tutto quanto pagato in eccesso a titolo di acconto provvigionale, potendo andare a pretendere la restituzione dei pagamenti in eccesso intervenuti fino a 10 anni antecedenti la richiesta di restituzione.

CONSERVAZIONE
DEGLI ANTICIPI

- **Possibilità**
 - L'agente avrà il diritto di trattenere interamente gli acconti provvigionali qualora riesca a dimostrare che tali somme siano state pagate a titolo di minimo provvigionale garantito.
- **Elementi probatori**
 - La mera inerzia della casa mandante nell'effettuare il conguaglio e nel domandare la restituzione di quanto corrisposto in eccesso, anche se protratta per molti anni, da sola non è affatto sufficiente a dare idonea prova della intervenuta modifica contrattuale.
 - Al contrario, l'agente deve fornire in giudizio elementi in grado di dimostrare un comportamento concludente della casa mandante da cui possa desumersi inequivocabilmente la volontà di mutare la natura giuridica delle somme fisse mensilmente corrisposte da "anticipi provvigionali" a "minimo provvigionale garantito".
 - A tale scopo, sono stati ritenuti rilevanti dalla giurisprudenza di merito:
 - .. menzione riportata sulle fatture spiccate dall'agente e pagate dalla casa mandante senza contestazione, qualora le fatture riportino la dicitura "provvigioni mese" o analoghe in luogo di "anticipo provvigioni mese" o analoghe;
 - .. menzione riportata sulla causale del bonifico di pagamento, da valorizzare secondo il punto che precede.
- **Scritture contabili ditta mandante**
 - Tale elemento potrà essere invocato sempre e solo insieme all'inerzia della casa mandante nell'operare i conguagli e nel richiedere la restituzione di quanto pagato in eccesso.
 - Qualora la casa mandante abbia contabilizzato ed esposto in bilancio il credito verso l'agente derivante dalla differenza tra quanto corrisposto a titolo di anticipo e quanto effettivamente maturato a titolo di provvigioni, l'agente non potrà sostenere, in assenza di espressi elementi contrari, l'intervenuta modifica contrattuale degli acconti provvigionali in minimo provvigionale garantito.
 - Qualora la casa mandante non abbia operato le predette scritture, avendo la stessa il dovere di contabilizzare le poste tenendo conto della sostanza del contratto, si può argomentare nel senso che la dichiarazione contenuta nelle scritture contabili, costituisca indice della volontà della casa mandante di trattare le somme pagate all'agente quale minimo provvigionale garantito, piuttosto che come anticipo provvigionale.